



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 66**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Montagnoli, Finco, Rizzotto, Michieletto, Boron, Semenzato, Gidoni, Brescacin, Possamai, Gerolimetto, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Valdegamberi, Calzavara, Sandonà, Finozzi e Ciambetti

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23  
APRILE 2014, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E  
IN MATERIA DI PAESAGGIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 ottobre 2015.

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23  
APRILE 2014, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E  
IN MATERIA DI PAESAGGIO”**

*R e l a z i o n e:*

*Il presente progetto di legge, introduce al titolo III della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), gli articoli 31 bis e 31 ter dedicati alla norme per la realizzazione di edifici e di attrezzature destinate a servizi religiosi e le attività di interesse comune (di uso collettivo) comprese quelle culturali di carattere religioso e/o di culto.*

*Il progetto di legge è finalizzato a fornire alle amministrazioni comunali principi omogenei per l'insediamento di attrezzature destinate a servizi religiosi.*

*La presente proposta persegue gli obiettivi di introdurre meccanismi istituzionali che permettano di assicurare una adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di attrezzature e attività destinate a servizi religiosi.*

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

*L'entrata in vigore della presente legge non comporta alcun onere ulteriore per il bilancio regionale, in quanto le misure da essa previste non prevedono l'intervento diretto della Regione del Veneto.*



**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2014, N. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”**

**Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.**

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti articoli:

*“Art. 31 bis - Norme per la realizzazione di edifici e attrezzature destinate a servizi religiosi.*

*1. La Regione e i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.*

*2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*

*3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti:*

*a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;*

*b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.*

*4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 3 devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.*

*Art. 31 ter - Principi e ambito di applicazione per la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi.*

*1. Al fine di assicurare un'adeguata qualità urbana alle aree da destinarsi alla realizzazione di edifici e di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi ed a servizi propri di associazioni di promozione sociale così come definite dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, lo strumento urbanistico comunale deve garantire i seguenti requisiti:*

*a) accertare la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;*

*b) accertare la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria;*

*c) interporre distanze adeguate tra le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose per motivi di tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali;*

*d) prevedere uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da*

*destinarsi a luogo di culto. Il piano può prevedere in aggiunta, un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superfici convenzionali.*

*2. Le distanze minime di cui alla lettera c) sono definite, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale.*

*3. L'attuazione degli impegni di cui al comma 2, assolto dagli enti o dalle confessioni religiose attraverso la sottoscrizione di convenzione integrativa a quella di cui all'articolo 31 bis, comma 4, con impegno fideiussorio adeguatamente dimensionato a copertura degli impegni assunti.*

*4. Lo strumento urbanistico comunale può sottoporre alla disciplina di cui al comma 1 anche le aree scoperte destinate o utilizzate per il culto, ancorché saltuario.*

*5. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:*

*a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;*

*b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;*

*c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;*

*d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.*

*6. Le aree che accolgono edifici e attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi sono individuate alle lettere d) ed f) di cui al comma 2 dell'articolo 31.*

*7. Le attività di interesse comune (di uso collettivo), comprese quelle culturali di carattere religioso e/o di culto, nonché le attrezzature di interesse comune da destinarsi a servizi religiosi di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente nelle zone territoriali omogenee F di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", previa apposita convenzione con l'ente locale.*

*8. Le attrezzature di cui al comma 5, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto."*

## **Art. 2 - Modifica dell'articolo 45 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 45, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

*"5 bis. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire."*

**Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.	3
Art. 2 - Modifica dell’articolo 45 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.....	4
Art. 3 - Norma finanziaria.....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5